

A seguito dell'Accordo 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regione e gli Enti Locali, ad oggetto "primi indirizzi operativi ai fini della implementazione della nuova procedura per la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 852/2004"

La **notifica sanitaria** Reg. 852/2004 deve essere presentata utilizzando esclusivamente lo standard regionale tramite il sistema STAR al Suap del Comune ove ha sede lo stabilimento o l'attività e solo nel caso di:

- Avvio dell'attività
- Subingresso
- Modifica della tipologia di attività
- Cessazione o sospensione temporanea dell'attività

-Nel caso di subingresso con modifiche deve essere presentate le due notifiche (subingresso + modifica).

-Nel caso di subingresso in attività in cui è stata concessa la deroga, la deroga è conservata con il subingresso della nuova ragione sociale, purchè con il subingresso non si effettuano modifiche relative alla tipologia produttiva

-Nel caso di subingresso con sospensione temporanea dell'attività (notifica di subingresso + sospensione temporanea dell'attività).

In merito a

- Trasporto alimenti e bevande conto terzi
- Commercio ambulante settore alimentare (autospacci, banchi di vendita di alimenti e bevande, padiglioni e chioschi, manifestazioni collettive a scopo espositivo o commerciale acui partecipano operatori del settore alimentare)
- Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande (attività di intermediazione anche senza deposito o manipolazione dell'alimento, brokeraggio)
- -Commercio al dettaglio di alimenti e bevande (attività e-commerce, e-shops, vendita comunque on-line o anche attività on-line di sola intermediazione)
- Ristorazione, comprensiva della home restaurant, cesserie..., preparazioni alimentari in ambito casalingo per spaccio sul mercato locale...
- Commercio al dettaglio di alimenti e bevande o Somministrazione, nel caso di una struttura già notificata in cui viene esercitato l'esercizio congiunto di diversi operatori del settore alimentare
- In tutte le altre attività espressamente elencate nel modulo unico di notifica

La notifica sanitaria non deve essere più accompagnata da alcun allegato, ad eccezione del comprovato pagamento dei diritti sanitari per la registrazione.

I casi di:

- **variazione della sede legale;**
- **variazione del legale rappresentante;**
- **nuovo periodo svolgimento delle manifestazioni temporanee già oggetto delle precedenti notifiche**

sono soggette a **comunicazione tempestiva** secondo lo Standard regionale inserito in STAR

La **notifica sanitaria** Reg. 852/2004 **non deve essere più presentata** nei casi di:

- modifiche strutturali o impiantistiche dei locali;
- mezzi di trasporto funzionali ad uno stabilimento già registrato/conosciuto, non per conto terzi;
- attività di manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione di alimenti nei casi in cui non si applica il regolamento CE 852/2004, come stabilito dallo stesso Regolamento o dai relativi indirizzi applicativi (produzioni private domestiche ecc...)